

N. 01081/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01179/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2012, proposto da:
Azienda Agricola Fugatti Marco, rappresentata e difesa dagli avv.
Marzia Meneghello, Dora Venturi, Gianluigi Bonfante, con domicilio
eletto presso Dora Venturi in Venezia, San Polo, 2988;

contro

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Tito
Munari, Francesco Zanolucchi, con domicilio eletto presso l'Avvocatura
regionale in Venezia, Cannaregio, 23;

Servizio Forestale Regionale di Verona e Comune di Sant'Ambrogio di
Valpolicella, parti non costituite nel presente giudizio.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

- del provvedimento del Servizio Forestale Regionale di Verona 14/5/2012 n. 219778, con il quale è stata negata l'autorizzazione per la trasformazione in vigneto di una superficie di bosco censito al Catasto Terreni del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), Fg. 12, Mapp. n. 13p, 14 e 223p;
- della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza del 15/2/2012 n. 4060, con la stessa ha espresso parere negativo, sotto il profilo paesaggistico, all'intervento presentato dalla ricorrente;
- della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza del 20/10/2012 n. 28724, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della Legge 241/90;
- il voto n. 29 del 19/3/2012, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale, con il quale non è stata accolta la richiesta della ricorrente e la nota del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella dell'11/10/2011 n. 11908, con la quale quest'ultimo ha trasmesso al Servizio Forestale Regionale le proprie osservazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno boschivo sito nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella in località "Colombarino", esteso per 8.827 contraddistinto al Catasto terreni del predetto Comune foglio con i mappali nn. 13, 14 e 223.

In data 20/07/2011 la ricorrente e con riferimento ad un area parzialmente sottoposta al vincolo idrogeologico, presentava alla Regione Veneto una domanda per la trasformazione del predetto terreno in vigneto ai sensi dell'art. 15 della L. reg. 52/78 e dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 2 della L. reg. 63/94.

Il Servizio Forestale Regionale esprimeva parere favorevole all'intervento.

La Soprintendenza comunicava, con nota del 21/10/2011 e al contrario, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza rilevando che *"l'intervento proposto consistente nell'impianto di un nuovo vigneto in Loc. Colombarino ...in un'area di eccezionale bellezza e di grande visibilità, ... comporterebbe un'alterazione sostanziale dell'ambiente e inciderebbe negativamente sull'equilibrio del contesto sottoposto a tutela paesaggistico..."*.

Ne seguiva l'emanazione del parere negativo all'intervento e, quindi, la nota del 15 Febbraio 2012.

La Commissione Tecnica regionale, di cui alla Legge Regionale del 07/11/2005 n. 27, con voto n. 29 del 19 Marzo 2012, prendeva atto del

parere negativo della Soprintendenza, ritenendo non accoglibile la richiesta della ricorrente.

Il Servizio Forestale Regionale, con provvedimento del 14/05/2012 – richiamando sia il parere della Soprintendenza sia il voto della Commissione Tecnica regionale –, respingeva così l'istanza.

Parte ricorrente provvedeva ad impugnare sia il provvedimento del Servizio Forestale Regionale di Verona del 14 Maggio 2012 di diniego dell'autorizzazione per la trasformazione in vigneto di una superficie boscata sia, ancora, la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici con la quale la stessa ha espresso parere negativo, sotto il profilo paesaggistico, all'intervento presentato dalla ricorrente.

Si impugnava, altresì, la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza del 20/10/2012 n. 28724, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della Legge 241/90 e, ancora, il voto n. 29 del 19/3/2012, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale, con il quale non è stata accolta la richiesta della ricorrente e la nota del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella dell'11/10/2011 n. 11908, con la quale quest'ultimo ha trasmesso al Servizio Forestale Regionale le proprie osservazioni.

In relazione a dette impugnazioni si sosteneva l'esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 in quanto non sarebbero rispettati i termini della norma, rilevando nel contempo che comunque il parere avrebbe dovuto considerarsi favorevole, essendo trascorsi 90 giorni senza che la Soprintendenza si fosse pronunciata;

2. il venire in essere di un difetto di motivazione in quanto la Soprintendenza non avrebbe tenuto conto delle osservazioni della ricorrente;

3. la carenza assoluta di presupposto e di istruttoria e il difetto di assoluto di motivazione in quanto i provvedimenti impugnati non avrebbero considerato adeguatamente lo stato dei luoghi.

Unitamente alle censure sopra citate veniva presentata istanza cautelare e una domanda di risarcimento del danno, conseguente all'impossibilità per la ricorrente di realizzare un vigneto e di procedere alla coltura e alla produzione del vino.

All'udienza camerale del 12 Settembre 2012 parte ricorrente rinunciava all'istanza cautelare sopra citata.

Nel corso del giudizio si costituiva l'Amministrazione per i Beni culturali e le Attività culturali, unitamente alla regione Veneto.

Entrambi chiedevano il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'udienza del 04 Luglio 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

1.1 E' infondato il primo motivo mediante il quale si asserisce la violazione dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 in quanto non sarebbero rispettati i termini della norma sia in quanto riferiti ai 45 giorni (comma 8°) che per quanto attiene i 90 giorni (comma 5°).

Si rileva, altresì, che il parere in quanto pervenuto oltre detti termini doveva considerarsi reso in senso favorevole, essendo trascorsi 90 giorni senza che la Soprintendenza si fosse pronunciata.

2. Con riferimento a dette eccezioni in primo luogo va confermato la natura obbligatoria e vincolante del parere di cui all'art. 146 sopra citato e, ciò, in ossequio ad un costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 16-01-2013, n. 11) che ha sancito che *“il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici previsto dall'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) ha natura obbligatoria e vincolante e, quindi, assume una connotazione non solamente consultiva, ma tale da possedere un'autonoma capacità lesiva della sfera giuridica del destinatario..”*

2.1 Va, inoltre, rilevato come nel concreto siano rispettati anche i termini entro i quali il parere doveva essere emanato e, ciò, considerando che i termini sia di cui al comma 5 che al comma 8 decorrono dalla data di ricezione degli atti e non dalla data di deposito dell'istanza presso l'ufficio regionale competente come sostenuto dalla parte ricorrente.

2.2 Ne consegue come non risulti nemmeno condivisibile l'applicazione di un presunto silenzio assenso di cui al comma 5 della disposizione sopra citata e, ciò, in considerazione del fatto che il parere sfavorevole era stato emesso nei termini sopra citati.

2.3 Si consideri, ancora, come sia infondata l'ulteriore eccezione contenuta sempre nel motivo di cui si tratta diretta a rilevare il mancato rispetto, da parte del Servizio forestale, del termine di 20 giorni dal ricevimento del parere della Soprintendenza per l'emissione del provvedimento finale.

2.4 Le parti resistenti hanno evidenziato, infatti, che il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 sopra citato, per quanto concerne la riduzione della superficie boscata, è sottoposta al rilascio del contestuale

parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 15 della L. Reg. n. 27/2003.

L'acquisizione di detto parere ha determinato il superamento del termine di 20 giorni sopracitato, circostanza quest'ultima che consente di evincere come detto superamento non sia ricollegabile ad un'inerzia dell'Amministrazione, ma alla necessità di acquisire l'ulteriore parere sopra citato.

Il motivo è pertanto infondato.

3. Sono, altresì, infondati il secondo e il terzo motivo alla base del ricorso mediante il quale si sostiene il venire in essere di un difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

3.1 Per quanto attiene il difetto di motivazione del provvedimento del Servizio Forestale del 14 Maggio 2012 va rilevato che l'assenza della motivazione è da ricondurre dal carattere "per relationem" della motivazione di cui si tratta, contenuta nel parere della Soprintendenza e, ciò, in considerazione del carattere obbligatorio e vincolante di detto provvedimento.

3.2 Con riferimento al presunto difetto di motivazione del parere della Soprintendenza va ricordato che per un costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 01-08-2012, n. 1591 e Cons. Stato Sez. VI Sent., 25 febbraio 2008, n. 653) come l'Amministrazione non possa limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea ad inserirsi nell'ambiente, attraverso

l'individuazione degli elementi di contrasto; pertanto, occorre un concreto ed analitico accertamento del disvalore delle valenze paesaggistiche.

3.3 L'esame della motivazione contenuta nei provvedimenti impugnati consente di rilevare che ..” *l'intervento proposto ...in un'area di eccezionale bellezza e di grande visibilità, qualora realizzato comporterebbe un'alterazione sostanziale dell'ambiente e inciderebbe negativamente sull'equilibrio del contesto sottoposto a tutela paesaggistica..”*.

3.4 Nel parere negativo si è ancora affermato che...”*negli ultimi anni si è avuta una trasformazione intensiva dei terreni rimboschiti della Valpolicella in vigneti portando ad un impoverimento del paesaggio locale e privandolo viepiù di quella variegazione evidenziata dal decreto di tutela: risulta pertanto essenziale la salvaguardia e il recupero di tali aspetti peculiari..”*.

4. E', pertanto, del tutto evidente che la lettura della motivazione contenuta nei due atti sopra citati, lungi dal costituire l'applicazione di formule apodittiche, ha a riferimento l'area di cui si tratta, esprimendo una valutazione che, seppur sintetica, consente di ripercorrere l'iter logico seguito e a fondamento dei provvedimenti impugnati.

4.1 Ne è di pregio l'eccezione diretta ad evidenziare il contrasto tra la relazione tecnica illustrativa predisposta di concerto tra Servizio Forestale e Direzione Urbanistica.

Sul punto risulta dirimente constatare come la Soprintendeva abbia espressamente dato atto, nel provvedimento definitivo, di volersi discostare dal parere precedente e dalle sue conclusioni.

Si consideri, ancora, come detta relazione integri la fattispecie di un atto endoprocedimentale in relazione al quale non sussisteva alcun obbligo di confermarne il contenuto.

5. Va, in ultimo, rilevato come non sussista nemmeno l'asserita contraddittorietà con precedenti pareri favorevoli emessi dalla Soprintendenza nello stesso ambito e, ciò, considerando come nella motivazione si sia sancita la necessità di superare quella trasformazione eccessiva che in passato aveva interessato l'area della Valpolicella.

Le censure sopra citate vanno, pertanto, disattese.

6. Va respinta, in ultimo, anche l'istanza di risarcimento in quanto non correlata all'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, nel contempo, abbia a riferimento un danno in cui non risulta provato il nesso di causalità e nemmeno il suo effettivo venire in esistenza.

In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge così come precisato in parte motiva.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2000,00 (duemila//00) per ciascuna parte costituita per complessivi Euro 4.000,00 (quattromila//00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)